



Decreto 8 agosto 2005 n.119

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Norme in materia di navigazione da diporto e disposizioni connesse

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 30 novembre 2004 n.164;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 27 giugno 2005 n.17;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

TITOLO I

Dell'ente

Art.1

(Attribuzioni)

1. Le funzioni della Autorità per la navigazione marittima istituita con Legge 30 novembre 2004 n.164 sono affidate alla Autorità per l'Aviazione Civile, ente pubblico istituito con Legge 16 gennaio 2001 n.9, che assume così la denominazione congiunta di Autorità per la Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino, d'ora in avanti detta Autorità. L'ente potrà comunque continuare ad utilizzare anche separatamente le singole denominazioni: Autorità per l'Aviazione Civile – Autorità per la Navigazione Marittima per le materie di rispettiva competenza.

Art.2

(Funzioni)

1. L'Autorità è l'organo preposto alla disciplina degli accertamenti tecnici nonché alla disciplina giuridica ed amministrativa della navigazione marittima ed aerea. L'Autorità esercita oltre alla funzione già attribuita alla Autorità per l'Aviazione Civile anche le funzioni di gestione amministrativa e tecnica della attività in materia di navigazione marittima sotto la giurisdizione della Repubblica di San Marino. Determinate funzioni di carattere tecnico possono essere affidate attraverso apposito atto convenzionale ad organismi certificati, secondo quanto specificato in allegato A.

2. L'Autorità è dotata di autonomia contabile e regolamentare.

In particolare:

- emana i regolamenti applicativi nelle materie di propria competenza,
- predispone i progetti normativi in materia,
- svolge attività di supporto e consulenza alle Segreterie di Stato interessate,
- supervisiona la gestione e la programmazione delle infrastrutture sotto il controllo della Repubblica di San Marino,
- rilascia i titoli e le certificazioni e le abilitazioni in materia,
- cura i rapporti e le convenzioni con gli enti tecnici autorizzati o delegati,
- controlla le modalità di svolgimento delle attività marittima,
- mantiene i rapporti tecnico operativi con le istituzioni internazionali interessate,
- predispone il regolamento per le tariffe,
- applica le sanzioni di propria competenza.

Art.3

(Organi di gestione)

1. Sono organi di gestione dell'Autorità: il Comitato esecutivo, il Direttore Generale, il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.4

(Norme contabili e funzionali)

1. Il funzionamento del Comitato esecutivo e le norme in materia contabile sono regolate dall'allegato Regolamento amministrativo e funzionale (allegato B).

Art.5

(Segretario Generale e dotazione di personale)

1. 1. Il Segretario Generale dell'ente è nominato per la durata di tre anni dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per i Trasporti. Il Segretario Generale non è dipendente dell'ente. Compete al Segretario Generale il collegamento con gli organismi internazionali, la rappresentanza dell'Autorità presso gli stessi anche per la sottoscrizione di accordi su delega del Comitato esecutivo, oltre a specifiche funzioni delegate dal Direttore Generale.

2. La dotazione del personale della Autorità è stabilita dall'allegato "C" al presente Decreto a norma dell'articolo 2 della Legge 30 novembre 2004 n.164, quale integrazione e modifica di quanto già previsto dall'art. 5 della Legge 16 gennaio 2001 n.9 e dal Decreto n.73 del 21 giugno 2002. Per il personale di cui all'allegato "C" al presente Decreto si rimanda alle norme sul pubblico impiego.

Art. 6

(Sindaci revisori)

1. Le funzioni di sindaci revisori dell'ente sono affidate al collegio unico di cui alla Legge 26 novembre 1980 n.88.

Art. 7

(Indirizzo e controllo)

1. Le funzioni di indirizzo e controllo sulla Autorità sono svolte dal Segretario di Stato per i Trasporti.

TITOLO II

Del registro

Art. 8

(Registro delle unità da diporto)

1. Le unità da diporto hanno la nazionalità dello Stato ove sono registrate in conformità ai principi di diritto internazionale.
2. L'Autorità è l'organo incaricato della registrazione delle unità da diporto nel Registro Navale.
3. Il registro è tenuto anche in forma informatizzata dall'Autorità al fine di rendere pubblici i diritti reali sulle unità da diporto registrate nella Repubblica di San Marino ed al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
4. Alla registrazione consegue l'assegnazione del numero di registrazione ed il rilascio della licenza di navigazione redatta su modello conforme all'allegato D al presente Decreto.
5. Le risultanze del registro hanno efficacia dichiarativa; assumono efficacia costitutiva allorquando concernono le iscrizioni di ipoteche o privilegi.
6. I contratti di acquisto o cessione di unità da diporto sono validi solo se redatti in forma scritta.
7. Il possesso in buona fede di unità da diporto per cinque anni continuativi dalla registrazione nel registro determina la impossibilità per chiunque di contestarne la proprietà.
8. Le risultanze del registro sono opponibili ai terzi.
9. Parimenti l'iscrizione nel registro del titolo e l'annotazione della girata fanno piena fede di fronte ai terzi della data di costituzione e di trasferimento del privilegio.
10. Il registro contiene almeno i seguenti dati:
 - a. numero progressivo di registrazione;
 - b. tipo e modello dell'unità;
 - c. eventuale annotazione degli accessori;
 - d. numero di serie del costruttore;
 - e. numero massimo delle persone trasportabili;
 - f. precedente sigla e numero di registrazione;
 - g. dati del proprietario;
 - h. passaggi di proprietà;
 - i. annotazioni relative agli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la iscrizione;
 - j. radiazione;
 - k. eventuali annotazioni per le attività di locazione, noleggio e insegnamento della navigazione da diporto;
 - l. note e osservazioni.

Art. 9

(Formalità inerenti alla tenuta del Registro)

1. Le formalità eseguite presso il Registro, relativamente al regime della pubblicità, si distinguono in:

a) trascrizioni;

b) annotazioni;

c) iscrizioni.

2. Le formalità di cui alla lettera a) riguardano l'immatricolazione originaria, o prima immatricolazione, di una unità e la reimmatricolazione conseguente al rilascio di un nuovo numero di registrazione.

3. Le formalità di cui alla lettera b) riguardano l'annotazione dei trasferimenti di proprietà, di cancellazione, di rinnovazione e di trasferimento di privilegi o dei diritti reali di garanzia e di cancellazione totale o parziale degli stessi, nonché gli aggiornamenti di carattere tecnico e amministrativo.

4. Le formalità di cui alla lettera c) riguardano l'iscrizione dei privilegi o dei diritti reali di garanzia sui beni.

Art. 10

(Legge regolatrice)

1. I diritti reali, di garanzia, le forme di pubblicità degli stessi sono regolati dalla legge nazionale della unità.

2. La contribuzione alle avarie comuni e le obbligazioni derivanti dall'urto di unità sono regolate dalla legge nazionale della unità.

3. I diritti ed i doveri del comandante sono regolati dalla legge nazionale dell'unità.

Art.11

(Natura e contenuti del titolo)

1. Il titolo per ottenere la registrazione o il trasferimento di proprietà è quello previsto dall'art.3 della Legge 30 novembre 2004 n.164.

Art.12

(Norme relative alla importazione)

1. La registrazione della unità costituisce presupposto per il pagamento dell'imposta sull'importazione di beni.

Art.13

(Iscrizioni, nazionalità)

1. Nel Registro Navale sono registrate le unità previa individuazione dei titoli relativi alla loro proprietà o disponibilità e verifica dei poteri delle parti contrattuali.

2. Il proprietario di una unità da diporto si presume proprietario di tutte le sue parti e dotazioni. E' ammessa la ripartizione in quote frazionali della proprietà.

3. Nel Registro Navale devono essere altresì annotati gli atti che trasferiscono la proprietà e, in genere, gli atti relativi allo stato giuridico.

4. La trascrizione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o giuridica che sia proprietaria della unità o ne abbia la disponibilità effettiva in base a contratti di locazione finanziaria. Per gli stranieri e le Società estere è fatto obbligo del rispetto delle prescrizioni dell'art. 4 della Legge 30 novembre 2004 n. 164 e delle disposizioni applicative emanate con regolamento della Autorità.

5. L'iscrizione nel Registro è documentata ufficialmente dalla licenza di navigazione che attesta che l'unità è abilitata alla navigazione ed ha il diritto e l'obbligo di inalberare bandiera sammarinese. Tale documento deve essere conservato a bordo.

6. Qualora il proprietario sia persona diversa dall'utilizzatore, la licenza di navigazione riporta i dati relativi ad entrambi i soggetti.

7. In caso di violazioni amministrative in materia di navigazione, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

8. La licenza di navigazione deve essere restituita qualora l'unità venga iscritta in un registro estero.

9. Non possono essere registrate unità che risultino iscritte in un registro estero.

10. Per le unità provenienti da Paesi esteri e richiedenti l'iscrizione, alla documentazione prescritta dal presente decreto deve essere altresì presentato il certificato di cancellazione dal registro di provenienza.

11. Per la registrazione delle unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998 la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico autorizzato secondo quanto previsto dal regolamento in allegato A.

Art.14

(Registrazione)

1. L'Autorità per la navigazione marittima prevede con proprio regolamento le procedure di registrazione delle unità.

2. Le formalità eseguite nel Registro sono effettuate in progressione di data secondo il principio che la registrazione in data anteriore prevale su quella in data posteriore; tuttavia le formalità effettuate nello stesso giorno si presumono sempre concorrenti indipendentemente dall'ora della effettuazione.

3. I contratti di locazione finanziaria di unità da diporto e relativi subentri sono registrati e trascritti dall'Autorità previa applicazione dei diritti previsti.

Art.15

(Identificazione)

1. Le unità sono contraddistinte da un numero progressivo preceduto dalla sigla nazionale SMR e da eventuale nome secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 30 novembre 2004 n.164.

2. Con regolamento sono stabilite le modalità di rilascio, le dimensioni ed apposizione delle diciture di cui sopra.

Art. 16

(Perdita di possesso)

1. Il proprietario che perde il possesso per furto, smarrimento o perimento della propria unità deve presentare all'Autorità originale o copia conforme della denuncia presentata all'Autorità giudiziaria.

2. Decorsi due anni dalla data della annotazione di perdita di possesso l'Autorità provvede a cancellare l'unità dal registro fatta salva la presentazione di verbale di chiusa istruttoria o documentazione equivalente.

Art. 17

(Dichiarazione di armatore)

1. L'armatore è colui che assume l'esercizio della unità da diporto. Egli è tenuto all'equipaggiamento ed approvvigionamento della unità. L'armatore ha il potere di nominare e revocare il comandante ovvero di fissarne i poteri nei limiti imposti dalla legge ai diritti ed obblighi dello stesso.

2. Il proprietario di una unità è armatore della stessa salvo patto contrario.

3. Il patto di cui al comma 2 è costituito da dichiarazione scritta autenticata dalla Autorità o da notaio pubblico.

Art. 18

(Responsabilità dell'armatore)

1. L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante dell'unità da diporto per quanto riguarda l'unità e la spedizione.
2. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di soccorso e assistenza e degli altri obblighi che la Legge 30 novembre 2004 n.164 impone al comandante quale capo della spedizione.

TITOLO III

Della responsabilità civile

Art. 19

(Responsabile civile)

1. Ai fini della responsabilità civile, il conduttore (anche per le ipotesi di locazione finanziaria) e il noleggiatore sono responsabili in solido con il proprietario dell'unità.

TITOLO IV

Dei privilegi e delle ipoteche

Art.20

(Privilegio)

1. Il privilegio iscritto sui beni mobili registrati di cui al presente Decreto è, per la natura del credito, un titolo di prelazione.
2. Il privilegio è convenzionale quando è volontà del debitore concedere il bene quale oggetto di privilegio, per qualsiasi creditore.
3. Il titolo che dà luogo al privilegio convenzionale deve risultare da atto scritto.
4. Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni e può, con il consenso delle parti, essere rinnovato prima della scadenza per un periodo ulteriore non superiore ad un quinquennio, con effetto dalla originaria data di iscrizione.
5. Il privilegio iscritto segue il bene presso ciascun proprietario fino alla estinzione del credito che garantisce.
6. L'iscrizione del privilegio non può essere chiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi dà luogo.
7. Se l'unità soggetta a privilegio convenzionale sia perita o soggetta ad altro evento che dia luogo a pagamento di indennità, le somme dovute sono vincolate al pagamento dei crediti garantiti dai privilegi iscritti nel registro. Il pagamento delle somme o indennità sopra indicate non libera il debitore se non sia stato richiesto ed ottenuto il consenso dei creditori privilegiati.
8. Il privilegio di cui al presente Decreto è preferito ad ogni altro privilegio generale e speciale, fatta eccezione di quelli previsti dall'articolo 17 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e di quelli previsti da altre leggi speciali.
9. Se esistono più privilegi, il grado è determinato dalla data di iscrizione sul registro.

Art.21

(Ipoteca)

1. Sono iscritti nel registro le ipoteche a garanzia di qualsiasi credito anche su più unità di un unico proprietario o di condebitori.
2. La costituzione di ipoteche può essere successiva alla registrazione delle unità nel Registro.

3. In caso di cancellazione dell'unità per perimento, i diritti di ipoteca permangono sulle parti restanti.

4. E' sempre ammessa la surrogazione nei diritti del creditore da parte di terzi.

Art.22

(Inadempimento del debitore)

1. Se il compratore non adempie le sue obbligazioni, colui che è garantito da privilegio può chiedere, con la normale procedura, il sequestro del bene presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore.

Art.23

(Iscrizione del privilegio o dei diritti reali di garanzia)

1. L'iscrizione del privilegio convenzionale sul registro o dell'ipoteca può avvenire solo attraverso il deposito presso l'Autorità del titolo che vi dà luogo contenente tutti i dati relativi ai soggetti, alle somme dovute ed alle scadenze relativi al credito.

2. Parimenti l'annotazione nel registro della cessione o della costituzione di crediti regolarmente iscritti tiene luogo della notificazione al debitore dal momento in cui l'annotazione stessa avviene presso il suddetto registro, su richiesta dell'interessato.

Art.24

(Rinnovazione, trasferimento, cancellazione totale o parziale dei privilegi o dei diritti reali di garanzia)

1. Per ottenere le annotazioni relative al trasferimento dei privilegi o dei diritti reali di garanzia, alla loro riduzione o cancellazione, oppure alla surrogazione di un terzo nei diritti dei creditori o alla costituzione in pegno del credito iscritto, deve essere prodotto il titolo in base al quale l'annotazione viene chiesta.

Art.25

(Cancellazione d'ufficio)

1. Il privilegio sarà cancellato con annotazione d'ufficio trascorsi almeno cinque anni dalla data di iscrizione purché, naturalmente, il privilegio non sia stato rinnovato prima della scadenza e ne sia stata chiesta l'annotazione nel registro.

2. La reinscrizione di privilegio già gravante su bene proveniente da Stato estero può avvenire solo su istanza di parte ed ai sensi del presente Decreto.

TITOLO V

Della polizia di bordo

Art. 26

(Polizia di bordo e amministrativa)

1. Le persone imbarcate sono soggette alla autorità del comandante.

2. I funzionari autorizzati dalla Autorità hanno diritto di accesso al fine di esercitare i dovuti controlli a bordo delle unità battenti bandiera nazionale ovunque esse si trovino.

TITOLO VI

Dell'assicurazione

Art. 27

(Obblighi assicurativi)

1. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti non trovano applicazione in relazione alle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Articolo 28

(Obbligo dell'assicurazione)

1. Le unità da diporto non possono essere poste in circolazione se non sono coperte dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 3 della Legge 6 marzo 1922, n. 13 e successive modifiche.

2. Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione delle unità da diporto, troveranno applicazione le disposizioni della Legge 31 maggio 1971, n. 21 e della Legge 19 settembre 1973, n.31 per quanto non espressamente e specificamente disciplinato dalle presenti norme.

Articolo 29

(Esclusione dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione)

1. In deroga all'art. 1 della Legge 31 maggio 1971, n. 21 non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della Legge 30 novembre 2004 n.164 e del presente decreto il solo conducente dell'unità responsabile del sinistro.

2. L'assicurazione obbligatoria deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione stipulata ai sensi della Legge 30 novembre 2004 n.164 e conformemente al presente decreto spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario o utilizzatore dell'unità, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

a) il proprietario dell'unità o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio;

b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Articolo 30

(Gare e competizioni sportive)

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di unità da diporto e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della Legge 30 novembre 2004 n. 164 e del presente decreto.

2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e alle unità da essi adoperati.

Articolo 31

(Trasferimento di proprietà)

1. Il trasferimento di proprietà dell'unità da diporto importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per l'unità alienata, sia reso valido per altra unità di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per la nuova unità dalla data del rilascio del certificato relativo all'unità stessa.

Articolo 32

(Richieste di risarcimenti superiori alle somme assicurate)

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.

2. L'assicuratore che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del comma 1 del presente articolo.

TITOLO VII

Della sicurezza della navigazione

Art.33

(Sicurezza della navigazione)

1. Le norme relative alla sicurezza delle imbarcazioni da diporto sono previste nell'allegato A al presente Decreto. Ulteriori disposizioni applicative sono stabilite con provvedimenti emanati dalla Autorità.

TITOLO VIII

Disposizioni fiscali e finanziarie

Art.34

(Diritti e Tariffe)

1. I diritti riscossi dalla Autorità sono previsti in apposito Decreto Reggenziale per le Tariffe, da emanarsi entro 120 giorni.

2. Il Decreto dovrà prevedere le modalità di applicazione delle tariffe in relazione alle operazioni ed alle formalità di competenza della Autorità.

3. I diritti riscossi dalla Autorità sono comprensivi di ogni onere relativo alle formalità eseguite ivi compresa l'imposta di bollo.

Art. 35

(Disposizioni fiscali)

1. Nell'applicazione delle disposizioni di cui all'Art.5 del Decreto n.135 del 27 ottobre 2003, in considerazione della permanenza delle unità da diporto in acque internazionali l'aliquota dell'imposta sulle importazioni è abbattuta del:

- 50% per unità a vela di lunghezza superiore a 20,01 metri ed unità a motore di lunghezza superiore a 16,01 metri;
- 35% per unità a vela di lunghezza tra i 10,01 ed i 20,00 metri ed unità a motore tra i 12,01 ed i 16,00 metri;
- 20% per unità a vela di lunghezza fino a 10,00 metri ed unità a motore di lunghezza fino a 12,00 metri, se iscritte nel registro imbarcazioni.

Art.36

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini di attuare le disposizioni di cui alla Legge 30 novembre 2004 n. 164 l'ente Autorità per l'Aviazione Civile è autorizzata per l'anno 2005 ad utilizzare gli utili di bilancio derivanti dall'esercizio finanziario 2004 al netto della

somma corrispondente all'utile previsto nel bilancio di previsione dell'anno corrente.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 37

(Rinvii e modificazioni)

1. L'operatività del Registro Navale in merito alla registrazione di navi da diporto sarà stabilita da successivo Decreto Reggenziale.
2. Le norme del presente Decreto integrano e modificano quelle del Decreto n.73 del 21 giugno 2002.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 agosto 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani

Allegato A

Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinarie necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere.

2. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:

a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura "CE", di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b) della legge 30 novembre 2004 n. 164 e conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 94/25/CE ed alla direttiva 2003/44/CE che modifica la direttiva 94/25/CE;

b) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, prive della marcatura "CE" e munite di idonea documentazione attestante la conformità alle prescrizioni per la marcatura "CE".

3. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 9, della Legge 30 novembre 2004, n. 164, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonché per il motore ausiliario.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) conduttore di unità da diporto: persona munita di titolo abilitativo alla condotta dell'unità da diporto;
- b) certificato di sicurezza: il certificato di sicurezza, contenente i dati di cui all'allegato I, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni del presente regolamento e garantisce lo stato di navigabilità;
- c) organismo tecnico riconosciuto: società di classificazione o altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle unità da diporto per conto di amministrazioni statali dei paesi comunitari, inclusi nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- d) organismo tecnico autorizzato: organismi di classifica riconosciuti dall'Autorità ad effettuare controlli o a rilasciare le attestazioni di idoneità ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle unità da diporto, ai sensi e conformemente alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti della Autorità;
- e) ispezioni e controlli: le ispezioni e i controlli imposti dalla Legge 30 novembre 2004 n. 164 e dal presente regolamento;
- f) Autorità: Autorità regolata con Legge 30 novembre 2004 n. 164 e preposta alla disciplina degli accertamenti tecnici nonché alla disciplina giuridica ed amministrativa della navigazione marittima;
- g) direttive comunitarie: le direttive di seguito indicate, unitamente ai relativi allegati e successivi emendamenti, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle stesse:
 - 1) direttiva 94/25/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
 - 2) direttiva 2003/44/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva 94/25/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
- h) normativa tecnica per la navigazione da diporto: la normativa regolamentare emanata dalla Autorità.

Art. 3

(Autorizzazione degli organismi tecnici)

1. L'Autorità per la navigazione marittima autorizza gli organismi tecnici riconosciuti che ne fanno domanda e sono in possesso dei requisiti stabiliti in materia dalle direttive comunitarie al rilascio dell'attestato di idoneità conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. L'Autorità per la navigazione marittima verifica che l'organismo autorizzato di cui al comma 1 svolga efficacemente, per suo conto, le funzioni ad esso attribuite, controllando il possesso nel tempo dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione. L'Autorità per la navigazione marittima ha facoltà di partecipare, a campione, alle attività attribuite all'organismo in forza delle disposizioni del presente regolamento. A tali fini l'Autorità per la navigazione marittima ha accesso alla documentazione dell'organismo autorizzato rilevante per i compiti attribuitigli dal presente regolamento.
3. Le domande per il rilascio della autorizzazione vanno inoltrate all'Autorità.

Art.4

(Convenzioni)

1. L'autorizzazione di cui all'art.3, viene rilasciata previo accordo scritto tra l'Autorità e l'organismo tecnico riconosciuto e che contiene le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'Autorità come stabilite nel presente regolamento, le disposizioni in materia di tariffe da erogarsi all'organismo tecnico riconosciuto, e le disposizioni in materia di responsabilità.

Art. 5

(Informazioni)

1. L'organismo autorizzato deve:

- a) informare semestralmente l'Autorità del lavoro svolto per suo conto;
 - b) trasmettere le informazioni relative alle operazioni svolte ed alle attestazioni rilasciate;
 - c) informare l'Autorità di deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle unità certificate;
 - e) garantire alla stessa l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati.
2. L'Autorità acquisisce le informazioni di cui al comma 1 anche attraverso reti telematiche.

Art. 6

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'Autorità, quando ritiene che un organismo autorizzato non svolga le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente regolamento e relativi allegati, sospende l'autorizzazione, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.
2. L'Autorità adotta il provvedimento di sospensione, previa contestazione all'organismo di cui al comma 1 dei relativi motivi, fissando un termine di trenta giorni per le eventuali osservazioni.
3. La sospensione può essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza e per l'ambiente. In tal caso l'Autorità adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 2.
4. L'Autorità revoca l'autorizzazione quando, nonostante le osservazioni di cui al comma 2, decide che la sospensione dell'autorizzazione è giustificata dai motivi di cui al comma 2 o quando l'organismo autorizzato risulta inadempiente agli obblighi di cui alla convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7

(Certificato di sicurezza)

1. Il certificato di sicurezza fa parte dei documenti di bordo.
2. Il certificato di sicurezza, contiene i dati di cui all'Allegato I, è rilasciato dall'Autorità, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
 - a) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla base della dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario, conformemente a quanto previsto dalle direttive comunitarie di cui all'art. 2, lett. g).
 - b) per le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 14, da un organismo tecnico autorizzato, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 8. Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida se risulta equivalente a quella nazionale.
4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'Autorità, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 da un organismo tecnico autorizzato, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unità.
6. Le domande per il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono presentate all'Autorità secondo modello approvato dalla stessa.

Art. 8

(Validità del certificato di sicurezza)

1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:

a) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) di cui alla direttiva 94/25/CE e successive modifiche ed integrazioni, abilitate alla navigazione secondo le prescrizioni di cui alla direttiva 94/25/CE ed alla direttiva 2003/44/CE che modifica la direttiva 94/25/CE;

b) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) di cui alla direttiva 94/25/CE e successive modifiche ed integrazioni, abilitate alla navigazione secondo le prescrizioni di cui alla direttiva 94/25/CE ed alla direttiva 2003/44/CE che modifica la direttiva 94/25/CE;

c) otto anni per le unità appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), abilitate alla navigazione senza limiti nelle acque interne;

d) dieci anni per le unità appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.

2. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.

3. Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 7. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi tecnici autorizzati conformemente al presente regolamento.

5. L'Autorità, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 9

(Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 10

(Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza)

1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalla normativa tecnica cui il presente regolamento rinvia e previsti da convenzioni internazionali.

2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.

Art. 11

(Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza)

1. Le unità da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati in apposito regolamento della Autorità, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

2. I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

Art. 12

(Navigazione occasionale e di prova)

1. L'Autorità può autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

2. L'Autorità può autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Art. 13

(Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (tender))

1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi.

Art. 14

(Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza)

1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio.

2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato.

Art. 15

(Visite periodiche delle unità da diporto)

1. Le unità da diporto debbono essere sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni prescritte dal presente regolamento.

Art. 16

(Visite occasionali delle navi e delle imbarcazioni)

1. Nel caso in cui una imbarcazione abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario ha l'obbligo di sottoporre l'unità a visita occasionale.

2. La visita occasionale di una unità da diporto deve essere, inoltre, disposta dall'Autorità allorché sussistano altri fondati motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'Autorità comunica preventivamente la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.

3. Nel caso in cui il proprietario della nave o dell'imbarcazione non provveda a sottoporre il mezzo alla visita

occasionale disposta, il certificato di sicurezza perde di validità.

Art. 17

(Protezione contro gli incendi)

1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati, sistemati e mantenuti in accordo alla normativa dell'Unione europea ed alla normativa di carattere tecnico cui il presente regolamento rinvia.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo la normativa dell'Unione Europea ed alla normativa di carattere tecnico cui il presente regolamento rinvia.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entro bordo e fuoribordo alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C o aventi motori a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 Kw devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo la normativa di carattere tecnico cui il presente regolamento rinvia.
5. Estintori portatili di capacità, caratteristiche e in numero come richiesto da apposito regolamento della Autorità, devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile.

Art. 18

(Propulsione a motore)

1. Ai motori amovibili installati sulle unità da diporto e quelli entro bordo installati sui natanti è rilasciato un certificato d'uso contenente i dati di cui all'allegato II secondo le normative tecniche emanate dalla Autorità.
2. Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale.
3. Il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti condizioni:
 - a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiere;
 - b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale;
 - c) sia munito del certificato d'uso del motore.

Art. 19

(Apparati ricetrasmittenti di bordo)

1. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile.
2. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

La Direzione Generale delle Poste e Telecomunicazioni provvederà al rilascio della relativa licenza per l'utilizzo della stazione di bordo ed alla assegnazione del relativo nominativo internazionale/indicativo di chiamata, fatta salva la possibilità di rilascio di una licenza provvisoria da parte della autorità.

Art. 20

(Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati)

1. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.

2. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Art. 21

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi di diporto come definite all'art. 1, par. 3, lett. b) della Legge 30 novembre 2004 n. 164.

Allegato I

Certificato di sicurezza

Repubblica di San Marino

SEGRETERIA DI STATO PER I TRASPORTI

AUTORITA' PER L'AVIAZIONE CIVILE

E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

CERTIFICATO DI SICUREZZA

17PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

N. _____

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE

IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA SPECIE DI NAVIGAZIONE

Dotazioni	Senza alcun	Entro 50 miglia	Entro 1	Entro 6	Entro	Entro 1	Entro 300	Nei fiumi, torrenti
	limite		2miglia	miglia	3 miglia	miglio	metri	e corsi d'acqua

(la "X" indica l'obbligatorietà – il numero tra parentesi indica le quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza CE

Note:

Allegato II

(CERTIFICATO USO MOTORE)

PER UNITA' DA DIPORTO IONE CIVILE E LA NAVIGPER UNITA' DA DIPORTO

Legge 164 del 30 /11/2004 Legge 164 del 30 /11/2004

CERTIFICATO N. CERTIFICATO N.

itta costruttrice/Importatore: Ditta costruttrice/Importatore:

D

odello: Modello:

M

..... Matricola

MatricolaCilindrata:..... cm3

Cilindrata:..... cm3 Anno di costruzione:.....

Anno di costruzione:.....Consumo: l/h

Consumo: l/h Tipo:.....

Tipo:.....Alimentazione:.....

Alimentazione:..... otenza max di esercizio:..... KW..
giri/min. Potenza max di esercizio:..... KW.. giri/min.

P

ichiarazione di potenza: N..... in data Dichiarazione di potenza: N..... in data

D

omologazione: N..... in data Omologazione: N..... in data

O

assa kg..... Massa kg.....

M

annotazioni: Annotazioni:

A

San Marino, li

San Marino, li Il Direttore Generale Il Direttore Generale

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER I TRASPORTI

CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE SEGRETERIA DI STATO PER I TRASPORTI **CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE**
AUTORITA' PER L'AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

MOD. MOD.

AUTORITA' PER L'AVIAZIONE MARITTIMA

Allegato B

**REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FUNZIONALE DELLA AUTORITA' PER LA AVIAZIONE
CIVILE**

E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I

Organismi istituzionali e loro funzionamento

Art. 1

(Composizione del Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo della Autorità per la Aviazione Civile e la Navigazione Marittima è composto:

- a) dal Direttore Generale che lo presiede;
- b) dal Segretario Generale;
- c) da un delegato della Segreteria di Stato per i Trasporti con la funzione di segretario ;
- d) da un rappresentante della Commissione Aeronautica.

Alle sedute del Comitato esecutivo possono partecipare, e comunque devono essere invitati e successivamente informati, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori ai quali sono assegnati i compiti di controllo, vigilanza e consulenza stabiliti dalla legge, con l'obbligo di segnalazione dell'attività alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 30.

Art. 2

(Convocazione)

Il Comitato esecutivo della Autorità è convocato dal Direttore Generale almeno una volta ogni bimestre.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati: la data, l'orario, il luogo della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione può essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica e deve pervenire almeno due giorni prima della seduta.

Tutte le pratiche e le richieste di pertinenza del Comitato esecutivo devono essere inviate al Direttore Generale, il quale stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le pratiche da inserire all'ordine del giorno devono pervenire al Direttore Generale almeno cinque giorni prima della seduta prevista.

Allegata alla lettera di convocazione deve essere inoltrata anche la bozza del verbale dell'ultima seduta, redatta dal segretario.

Le pratiche da discutere sono a disposizione dei membri del Comitato esecutivo presso la sede dell'ente.

Art. 3

(Validità delle sedute)

Le sedute del Comitato esecutivo sono dichiarate valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti compreso il Direttore Generale.

Le sedute del Comitato esecutivo, o parte di esse, non possono essere dichiarate valide:

- qualora manchi il Direttore Generale o suo delegato;
- qualora manchi il numero legale.

Il segretario svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In caso di sua assenza la funzione verrà assunta dal membro più giovane del Comitato esecutivo.

Art. 4

(Votazioni)

Per la validità delle delibere è richiesto il voto della maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato esecutivo e le delibere in esse adottate debbono risultare da apposito processo verbale predisposto dal segretario.

Le delibere del Comitato esecutivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle da sottoporre al controllo preventivo della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Il segretario provvede in tempi brevi a trasmettere gli estratti dei verbali relativi alle sedute del Comitato esecutivo agli uffici interessati.

Art. 5

(Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale dell'ente è demandata al Direttore Generale.

Compete al Comitato esecutivo nominare rappresentanti su proposta del Direttore Generale in seno ad Organismi di carattere pubblico.

TITOLO II

Gestione economico-finanziaria

Art. 6

(Bilanci di previsione)

L'esercizio finanziario dell'ente decorre dal 1° gennaio e scade il 31 dicembre di ciascun anno.

La gestione economica e finanziaria è attuata sulla base dei bilanci di previsione pluriennale ed annuale, che devono essere predisposti a seguito di una relazione programmatica del Direttore Generale, sentito il Comitato esecutivo dell'Autorità.

Raccolti ed elaborati i dati, il Direttore Generale provvede alla stesura definitiva del progetto di bilancio entro il 30 giugno.

Il Comitato esecutivo approva entro il 15 agosto il bilancio di previsione unitamente alle proposte di attività annuale e al programma triennale.

Entro il 31 ottobre il bilancio approvato dal Comitato esecutivo, unitamente alla relazione illustrativa, è trasmesso dal Segretario Generale al Segretario di Stato per i Trasporti, al Segretario di Stato per le Finanze e alla Direzione Generale per la Finanza Pubblica per il successivo iter di approvazione, nonché alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai sensi del punto a), 1° comma, dell'articolo 106 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30.

Il Comitato esecutivo, oltre allo schema finanziario (entrate e uscite), dovrà adottare nella redazione del bilancio di previsione anche lo schema economico (ricavi e costi).

Art. 7

(Gestione del bilancio annuale di previsione)

La gestione del bilancio annuale di previsione relativa al finanziamento delle spese e all'incasso delle entrate è realizzata attraverso gli istituti contabili dell'impegno e dell'accertamento, disposti con riferimento ai singoli capitoli e nell'ambito dei relativi stanziamenti.

Successivamente al 30 giugno ed entro il 15 agosto di ogni anno, il Comitato esecutivo può deliberare di proporre l'assestamento delle previsioni di bilancio.

La proposta di assestamento dovrà poi essere inviata dal Segretario Generale al Segretario di Stato per i Trasporti, al Segretario di Stato per le Finanze e alla Direzione per la Finanza Pubblica per il successivo iter di approvazione nonché alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Lo storno di fondi fra i diversi capitoli iscritti in bilancio, appartenenti allo stesso titolo, è disposto con delibera del Comitato esecutivo.

La previsione di nuovi capitoli nel corso dell'esercizio è ammessa solo nel caso non sia alterato l'equilibrio di bilancio ed al fine di prevedere attività di nuova istituzione previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Art. 8

(Fondi di riserva)

Nel Bilancio preventivo possono essere previsti i fondi di riserva, onde provvedere alle necessità impreviste che possono manifestarsi dopo l'approvazione del Bilancio stesso.

Fra i suddetti fondi rientrano il fondo di riserva per spese obbligatorie ed il fondo di riserva per spese impreviste, che non possono complessivamente superare il 10% del totale delle spese.

Compete al Comitato esecutivo la gestione e l'utilizzo dei fondi di riserva.

Art. 9

(Conto consuntivo)

Il conto consuntivo è redatto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Il conto consuntivo è costituito dai seguenti documenti: il conto finanziario (entrate e uscite), il conto economico/patrimoniale e la relazione illustrativa.

Le registrazioni di competenza e l'eventuale trasmissione dei dati sono completate entro e non oltre il 10 febbraio, come previsto dalla normativa vigente.

L'eliminazione di residui attivi, in seguito ad inesigibilità dei relativi crediti accertata nell'anno, viene proposta al Comitato esecutivo e trova espressione nel conto consuntivo.

La cancellazione di residui passivi è disposta dal Comitato esecutivo su proposta della Direzione Generale. I residui possono essere mantenuti in bilancio fino a quando permane la necessità delle spese a cui si riferiscono e comunque non oltre il terzo anno successivo a quello in cui furono accesi, salvo contraria decisione del Comitato esecutivo. Non sono ammessi sui residui pagamenti di spese diversi da quelle per le quali furono accesi.

Entro il 30 giugno di ogni anno il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e la relazione illustrativa sono trasmessi al Collegio dei Sindaci Revisori per l'approvazione di competenza.

Entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, approvato dal Comitato esecutivo, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio e dei Sindaci Revisori, è trasmesso dal Direttore Generale al Segretario di Stato per i Trasporti, al Segretario di Stato per le Finanze, alla Direzione Generale per la Finanza Pubblica per il successivo iter di approvazione, nonché alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Art. 10

(Donazioni)

Ogni donazione sia in denaro che in natura deve essere oggetto di accettazione da parte del Comitato esecutivo.

Le donazioni ricevute da terzi devono essere presentate al Comitato esecutivo, il quale autorizzerà l'utilizzo delle stesse secondo la volontà del donatore o per interventi di massima utilità per l'ente.

Le donazioni in denaro, anche se finalizzate all'acquisto di specifici beni patrimoniali secondo la volontà del donatore, costituiscono oggetto di incasso.

Non sono ammesse gestioni di donazioni fuori bilancio.

L'acquisto di beni e la realizzazione di attività conseguenti a donazione sono disposti nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio sui capitoli pertinenti.

In caso di necessità di adeguamento dello stanziamento la Direzione Generale provvederà nei modi consentiti dal presente regolamento.

Dell'avvenuto impiego delle somme donate viene data comunicazione al donatore dal Direttore Generale.

Art. 11

(Inventario beni patrimoniali)

Gli inventari sono elaborati ed aggiornati dalla amministrazione.

I beni di valore da €. 105,00 (centocinque/00) ed oltre, che abbiano una durata di utilizzo pluriennale, impegnati sui capitoli della categoria "Immobilizzazioni materiali", devono essere assunti in carico e dati in consegna ai funzionari responsabili.

I documenti di presa in carico devono essere firmati dall'incaricato, dal dipendente consegnatario e dal Direttore Generale.

Copia del documento di carico deve essere allegata al mandato di pagamento della fattura di acquisto.

Il valore minimo per l'obbligo di inventario sarà aggiornato uniformemente ai criteri adottati per i beni dello Stato.

In caso di riduzione della consistenza patrimoniale, in allegato all'inventario, è necessario produrre apposito verbale sottoscritto anche dal Collegio dei Sindaci Revisori ; in tale verbale vanno specificate le ragioni di opportunità o di necessità che giustificano l'eliminazione di beni mobili, specificando anche se si è trattato di un evento accidentale, furto o altro.

Su richiesta del responsabile di settore, l'eliminazione dall'inventario di beni mobili ormai fuori uso o dovuta ad altro motivo è disposta dal Direttore Generale per i beni di valore non superiore a € 250,00 (duecentocinquanta/00) e dal Comitato esecutivo per tutti gli altri. Al fine dell'individuazione delle competenze si fa riferimento al presunto valore di realizzo.

Art. 12

(Ammortamenti)

Sulla base dell'inventario diviso per settori e contenente tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione dei beni dovrà essere redatto, al termine di ogni esercizio finanziario, il piano di ammortamento al fine di trasferire nelle singole gestioni la quota di incidenza per il deperimento e l'obsolescenza tecnologica di competenza dell'esercizio stesso.

Le percentuali da utilizzarsi per le quote di ammortamento annuali saranno ricavate dalle tabelle previste da apposito decreto reggenziale.

Il valore contabile dei beni patrimoniali mobili ed immobili ceduti dallo Stato in uso all'ente, iscritti nel bilancio dello Stato, andrà indicato nel bilancio dell'ente nell'ambito dei conti d'ordine.

Art. 13

(Fondo a rendere conto)

Allo scopo di far fronte alle piccole spese urgenti l'ente dispone di un fondo a rendere conto.

L'entità dei fondi è deliberata dal Comitato esecutivo.

Il depositario è tenuto a presentare, al termine di ogni esercizio finanziario, alla amministrazione la documentazione in originale a giustificazione delle spese sostenute; ciò per consentire i dovuti controlli e la loro registrazione in contabilità.

Il fondo a rendere dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese urgenti e per l'acquisto di materiale di consumo e non è soggetto ad alcuna preventiva autorizzazione.

Ove non esistano motivazioni valide e comprovabili non è ammesso il pagamento anticipato o contestuale di forniture o prestazioni di importo superiore a € 260,00 (esclusi i pagamenti in contrassegno).

L'utilizzo del fondo a rendere è subordinato ai seguenti adempimenti;

- applicazione della ritenuta a titolo di bollo di quietanza sui pagamenti superiori a € 260,00, esclusi i pagamenti effettuati fuori territorio per l'acquisto di beni e servizi e, in quanto applicabili, con i criteri di cui al successivo art. 42;

- richiesta della fattura o documento equipollente per spese d'importo superiore a € 105,00.

Il reintegro della disponibilità è disposto dalla amministrazione previo nulla osta del Direttore Generale.

Art. 14

(Gestione delle entrate)

Tutte le entrate devono essere oggetto di accertamento contabile nell'esercizio in cui maturano.

Le entrate derivanti dalla gestione delle attività e dei servizi sono accertate dalla Amministrazione nell'anno di

competenza in cui è stato erogato il servizio.

La Direzione Generale invierà annualmente al Comitato esecutivo l'elenco dei crediti manifestamente non esigibili per le opportune deliberazioni.

Art. 15

(Tesoreria)

Il Servizio di tesoreria è gestito conformemente a quanto disposto dalla Legge 3 marzo 1993 n.35: "Istituzione del servizio di Tesoreria unica" e con le modalità stabilite da specifiche convenzioni.

Art. 16

(Delegati all'incasso)

La amministrazione è delegata ad incassare i proventi e gli introiti sino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), derivanti dalle attività e dai servizi prestati. Per importi superiori l'incasso è di competenza del Servizio di Tesoreria.

La riscossione diretta di entrate può essere affidata a singoli funzionari delegati.

Ogni delegato o incaricato rilascia regolare quietanza.

Il delegato consegna l'importo incassato e le ricevute emesse alla amministrazione che provvede al versamento al Servizio di Tesoreria.

La modulistica relativa alle quietanze è consegnata ed annotata dalla amministrazione per i dovuti controlli.

Agli incaricati o delegati di cui al presente articolo è attribuita la responsabilità dell'esattezza dell'incasso.

TITOLO III

Gestione dell'attività negoziale

Art.17

(Norme procedurali generali ed interne)

L'Autorità provvede agli acquisti di beni e servizi mediante trattativa privata o licitazione privata o appalto concorso.

Su proposta della Direzione Generale, il Comitato esecutivo, con propria deliberazione, individua i beni e i servizi ricorrenti per l'acquisto dei quali è necessario provvedere alla stipula di contratti annuali, previo espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo e tenendo conto della spesa complessiva prevedibile nell'anno.

Una diversa maggiore durata del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato esecutivo.

Compatibilmente con le esigenze particolari dell'attività dell'ente, è fatto obbligo di accorpate il più possibile gli acquisti di beni dello stesso genere reperibili presso singoli fornitori; ciò al fine di sfruttare al meglio i benefici derivanti dall'applicazione delle procedure.

Frazionamenti di acquisti non giustificati eventualmente riscontrati possono costituire motivo di rifiuto a registrare i relativi impegni.

E' istituito l'albo dei fornitori a norma degli articoli 8 e 9 della Legge 20 gennaio 2000 n.10 al fine di perseguire, nel rispetto del principio di corretta amministrazione, un adeguato livello di affidabilità della scelta degli stessi.

La amministrazione ha facoltà di utilizzare l'albo dei fornitori dello Stato e degli Enti Autonomi.

Le procedure di acquisto di beni e servizi sono regolate dalle norme generali in materia di appalti e forniture pubbliche.

Art. 18

(Trattativa privata)

Per l'acquisto di beni e servizi di importi singoli superiori a € 1.000,00 (mille/00) e fino a € 25.000,00 (venticinquemila/00) può essere esperita la procedura della trattativa privata, previa acquisizione di almeno tre offerte da parte di fornitori iscritti nell'albo aggiornato:

Nel caso di impossibilità di reperire le offerte per mancanza di ditte offerenti deve essere informato il Comitato esecutivo che indicherà la procedura da eseguire.

Le offerte sono valide anche se trasmesse preventivamente via telefax seguito da originale o via e-mail con ricevuta di ritorno.

La trattativa privata può essere inoltre esperita previo nulla osta del Comitato esecutivo dell'ente:

1) quando si tratta di forniture reperibili presso una sola ditta e nel caso si tratti dell'acquisto di beni mobili patrimoniali a completamento di dotazioni già in essere o di accessori delle stesse;

2) quando esistono giustificate ragioni di urgenza che non permettono altra procedura;

3) quando la licitazione privata non abbia avuto esito positivo per mancanza di almeno tre ditte offerenti.

Il Comitato esecutivo decide sulla base di specifica e motivata relazione del Direttore Generale.

Art. 19

(Licitazione privata)

Vista la Legge n. 10/2000, per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 25.000,00 (venticinquemila) è necessario ricorrere alla procedura della licitazione privata.

Su richiesta del Direttore Generale corredata dai capitolati, dalle specifiche tecniche, dai preventivi di progetto e da ogni altro dato utile all'espletamento della licitazione privata, l'amministrazione dà inizio alla procedura della licitazione privata mediante invito alle ditte fornitrici, scelte fra quelle iscritte nell'apposito albo, a presentare l'offerta per la fornitura oggetto di licitazione. L'invito deve essere corredato di capitolato indicante in particolare:

1) ogni elemento atto a connotare dal punto di vista tecnico e qualitativo il bene o servizio che si intende acquisire;

2) termine e modalità per la presentazione dell'offerta e altre eventuali condizioni per essere ammessi alla gara; il termine non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di spedizione dell'invito;

3) condizioni di fornitura e relativo pagamento;

4) ogni altra indicazione che si valuti utile per una più precisa formulazione dell'offerta da parte delle imprese invitate e per promuovere sostanziali condizioni di parità fra i concorrenti, nonché atta a facilitare la valutazione delle offerte pervenute.

La licitazione è valida solo in presenza di almeno tre richieste di offerta. In caso di presenza nell'albo di solo due ditte nel relativo settore merceologico, la licitazione verrà gestita dal Comitato esecutivo.

Se nell'albo vi è iscritta una sola ditta nel relativo settore merceologico, si procede a trattativa privata.

Ogni licitazione produce effetti per l'acquisto singolo per il quale è stata indetta. In caso di necessità o di dimostrata convenienza il comitato esecutivo può dichiararne l'applicabilità ai possibili acquisti dello stesso bene entro il periodo di sei mesi dalla data del verbale.

La licitazione avente per oggetto l'acquisto di beni con forniture ricorrenti non può avere validità superiore ad

un anno dalla notifica dell'assegnazione. Resta tuttavia in vigore con il consenso delle parti fino all'esito del suo aggiornamento, che non può protrarsi oltre i due mesi successivi alla sua scadenza.

Le offerte devono essere trasmesse in buste sigillate. L'apertura avrà luogo a cura del Direttore Generale o suo delegato.

Le ditte offerenti possono partecipare all'apertura delle buste contenenti le offerte e possono inserire a verbale eventuali osservazioni.

Il Direttore generale provvederà, unitamente ai funzionari designati, a redigere e sottoscrivere il verbale e una motivata proposta di aggiudicazione agli organismi competenti nella quale emergano i criteri in base ai quali si è proceduto.

La licitazione può essere annullata quando dall'esame delle offerte sia possibile desumere un fondato dubbio di accordo fra le ditte stesse o quando i prezzi offerti risultino troppo onerosi per l'ente in rapporto a quelli praticati al momento sul mercato. In tal caso il Direttore Generale è tenuto a darne comunicazione al Comitato esecutivo per i provvedimenti del caso.

Art. 20

(Appalto concorso)

L'appalto concorso è una forma di gara riservata a ditte che presentano progetti esecutivi comprensivi di un'offerta economica per la loro attuazione.

Le procedure per l'espletamento dell'appalto concorso sono quelle indicate nell'articolo 18 della Legge 20 gennaio 2000 n.10.

TITOLO IV

Gestione dell'attività amministrativa

Art. 21

(Autorizzazione delle spese)

Le richieste di autorizzazione di spesa sono trasmesse al Direttore Generale. Le richieste dovranno indicare: le motivazioni, il costo, il ricavo ed il capitolo di pertinenza sul quale si intende imputare la spesa.

La competenza per autorizzare ad effettuare spese nell'ambito della legislazione e dei regolamenti vigenti è demandata fino a € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni spesa singola al Direttore Generale.

Spese di importo superiore possono essere impegnate solo dal Comitato esecutivo che indicherà la procedura più opportuna.

Tutte le spese autorizzate devono essere ratificate nella prima riunione del Comitato esecutivo.

La Amministrazione dovrà predisporre appositi formulari per la formalizzazione dell'autorizzazione di spesa.

Le spese per le trasferte del personale dipendente sono assunte, previa autorizzazione del Direttore Generale.

I relativi importi dei rimborsi e della indennità, liquidati in base a Decreto Reggenziale, sono autorizzati dal Direttore Generale.

Le spese relative a rapporti di consulenza occasionali sono autorizzate dal Comitato esecutivo su richiesta del Direttore Generale. Se la consulenza ha carattere continuativo è necessaria la stipula di formale convenzione o contratto, previa conforme deliberazione da parte del Comitato esecutivo in armonia con le disposizioni vigenti in materia.

Le spese relative al pagamento di utenze di servizi quali energia elettrica, acqua, gas, telefono, servizio postale e altri servizi regolati da contratto non sono soggette a preventiva specifica autorizzazione.

Gli omaggi saranno autorizzati dal Comitato esecutivo.

Art. 22

(Impegni)

Ad ogni autorizzazione di spesa dovrà fare seguito l'immediata registrazione dell'impegno da parte della amministrazione; ciò prima dell'invio degli ordini per gli acquisti o della predisposizione di ogni altro atto in esecuzione della medesima autorizzazione di spesa.

Nelle autorizzazioni dovranno essere indicate: le motivazioni, il costo, il ricavo ed il capitolo di pertinenza sul quale si intende imputare la spesa.

La previsione di spesa impegnata costituisce vincolo con impossibilità quindi di superare i rispettivi stanziamenti.

Ad esclusione delle spese relative all'acquisto di beni e servizi ricorrenti, ogni variazione in aumento della spesa rispetto all'autorizzazione iniziale deve essere oggetto di ulteriore conforme disposizione dell'organo competente.

In caso di riduzione di impegni nell'esercizio di competenza e qualora ciò risulti evidente a seguito di liquidazione della relativa fattura o rimborso viaggi, la amministrazione provvede ad effettuare la rettifica, senza ulteriori formalità.

La registrazione dell'impegno nell'erogazione degli stipendi e nei casi in cui la spesa non è quantificabile preventivamente è contestuale alla liquidazione della spesa.

L'Amministrazione informa l'ufficio richiedente dell'avvenuta registrazione dell'impegno notificando il numero o notificando l'impossibilità di procedere per mancanza di disponibilità finanziaria sul capitolo di pertinenza.

Oltre il 31 dicembre di ogni anno non è consentito registrare impegni sul bilancio di competenza dell'anno trascorso. Costituiscono eccezione le variazioni degli impegni relativi al pagamento di stipendi e quelle relative alla contabilizzazione di spese regolate in sede di compensazione finanziaria con lo Stato e il settore pubblico allargato. La deroga è altresì concessa per gli impegni riferiti ad operazioni di assestamento e rettifica in sede di chiusura di bilancio.

Art. 23

(Contratti)

L'Amministrazione cura la stipulazione e la sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni secondo la seguente procedura:

- ricevimento della proposta di contratto e della relativa bozza;
- controllo e definitiva stesura del contratto o della convenzione nel rispetto della normativa in vigore;
- inoltro del contratto o convenzione al Comitato esecutivo per l'esame, la discussione e relativa approvazione;
- cura della sottoscrizione del contratto o della convenzione da parte del Direttore Generale.

Art. 24

(Ordinativi)

L'esecuzione degli ordini relativi agli acquisti autorizzati verrà effettuata dal Direttore Generale.

Art. 25

(Liquidazione delle spese)

La liquidazione delle spese viene eseguita dalla amministrazione previa:

- verifica dell'esistenza dell'autorizzazione di spesa;
- controllo di pertinenza del capitolo di imputazione;
- controllo contabile dei documenti di spesa, costituiti da fatture, bolle, documenti in originale per rimborsi viaggi;
- accertamento della corrispondenza con lettere d'ordine e bolle di accompagnamento.

I documenti di spesa devono riportare le informazioni necessarie alle registrazioni contabili e comprovanti la regolarità delle liquidazioni.

Ai documenti di spesa devono essere allegate copie delle autorizzazioni, bolle di accompagnamento firmate per ricevuta e, per i beni mobili, i moduli di presa in carico di inventario.

Art. 26

(Mandati di pagamento)

Il pagamento delle spese deve essere effettuato sulla base di mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla amministrazione.

I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

- numero progressivo del mandato;
- data di emissione del mandato;
- capitolo di bilancio;
- estremi dell'impegno;
- causale del pagamento;
- generalità del creditore;
- modalità di pagamento;
- ammontare della somma da pagare al lordo e al netto di ritenute;
- firma del Direttore Generale.

A corredo del mandato devono essere allegati i documenti giustificativi della spesa (fatture, certificati, note, lettere d'ordine, ecc.), come indicato all'articolo precedente.

L'originale dei mandati viene inviato al Servizio di Tesoreria, con le modalità previste dalla Convenzione per la gestione della Tesoreria.

Una copia dei mandati, corredata dei documenti giustificativi, resta presso la Amministrazione per la conservazione in archivio .

Art. 27

(Riscossione delle entrate)

La riscossione diretta di entrate può essere affidata a singoli funzionari delegati dal Comitato esecutivo come previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento.

Art. 28

(Modalità di versamento)

La Amministrazione provvede a versare gli incassi sul conto corrente unico acceso presso il Servizio di Tesoreria con periodicità almeno mensile.

L'Amministrazione emette mandato di incasso, secondo la ripartizione dei proventi, che viene inviato in originale al Servizio di Tesoreria; una copia corredata dei documenti giustificativi resta presso la Amministrazione per la conservazione in archivio .

Allegato C

DOTAZIONE DI PERSONALE

Posti N:1 Direttore Generale

Posizione regolata dalla Legge 16 gennaio 2001 n. 9 e norme attuative.

FUNZIONI:

Dirige e coordina l'attività dell'ente, nel rispetto delle normative vigenti. Sovrintende alle attività in materia aeronautica e navale svolte da operatori e privati in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in materia.

In particolare:

svolge in piena autonomia decisionale attività di controllo dei settori delegati,

cura ed emana i regolamenti tecnici nelle materie di competenza,

svolge attività di supporto e consulenza alle Segreterie di Stato interessate,

supervisiona la gestione delle attività tecniche delegate,

rilascia i titoli e le certificazioni e le abilitazioni in materia,

cura e supervisiona i rapporti e le convenzioni con gli enti tecnici autorizzati o delegati,

controlla le modalità di svolgimento delle attività marittima ed aerea ,

mantiene i rapporti tecnico operativi con le istituzioni internazionali interessate,

applica le sanzioni di propria competenza.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

Esperienza triennale nei settori attinenti, con qualifica dirigenziale.

Al fine di garantire gli standard raccomandati dalle organizzazioni internazionali, il recesso dal contratto di lavoro deve essere comunicato con un anticipo pari ad un quarto della durata complessiva dello stesso rapporto.

Posti N.1 ESPERTO

FUNZIONI:

Collabora con il Direttore Generale per l'espletamento delle operazioni di sorveglianza tecnica in materia e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Cura le attività relative alle procedure, ai programmi informatici dell'Ufficio.

Supervisiona le operazioni di aggiornamento della documentazione tecnica e dei registri.

Titolo di studio :

Laurea in materie tecniche o Diploma di Scuola Media Superiore di Perito Industriale con esperienza almeno quinquennale

Materie di esame:

Diritto internazionale

Diritto della navigazione

Qualifica: Esperto

Disposizioni particolari: orario flessibile; conoscenza della lingua inglese.

Livello retributivo: 8

Posti N.1 COLLABORATORE TECNICO

FUNZIONI:

Collabora con il Direttore Generale e con l'Esperto per l'espletamento delle operazioni di sorveglianza tecnica in materia.

Cura l'aggiornamento della documentazione tecnica e dei registri.

Esegue le formalità di registrazione proprie dell'Ufficio, la riscossione dei diritti e la gestione contabile.

Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore di Perito Industriale

Materie di esame:

Diritto internazionale

Diritto della navigazione

Qualifica: responsabile operativo

Disposizioni particolari: orario flessibile, conoscenza della lingua inglese.

Conoscenza ottima degli applicativi Office

Livello retributivo: 7

Posti N.1 OPERATORE AMMINISTRATIVO

Funzioni:

Svolge compiti di segreteria e contabilità.

E' addetto all'espletamento delle pratiche amministrative

Cura la corrispondenza con enti esteri.

Disposizioni particolari: orario flessibile

Titolo di studio:

Diploma di Scuola Media Superiore

Conoscenza ottima della lingua inglese scritta e parlata

Conoscenza degli applicativi Office

Qualifica: operatore amministrativo

Livello retributivo: 6

Allegato D

(LICENZA DI NAVIGAZIONE)

Il Direttore Generale

della

Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima

dichiara

che l'imbarcazione del tipo:

a vela/ a vela con motore ausiliario/ motoveliero/ a motore

appartenente alla categoria di progettazione (CEE 94/25): A/B/C/D

contraddistinta dalla sigla SMR

denominata

nominativo internazionale

iscritta

nel registro delle imbarcazioni da diporto della Repubblica di San Marino

è abilitata a scopo esclusivo di diporto alla seguente specie di navigazione :

.....

A Senza alcun limite,

B Di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato)

C Litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso)

D Speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri

Data

Il Direttore Generale

CARATTERISTICHE DELL'IMBARCAZIONE

Propulsione: a vela; a vela con motore ausiliario; motoveliero; a motore

Modello

Numero di identificazione dello scafo

Anno di costruzione

Cantiere costruttore e sede.....

Lunghezza m

Larghezza m

Altezza di costruzione m

Dislocamento Kg

Materiale dello scafo

Comando del timone

Certificato di esame CE del tipo/Dichiarazione scritta di conformità

n..... rilasciato da in data

Prima iscrizione/estremi dell'iscrizione dell'Ufficio o Paese estero di provenienza (n. sigla e data 1^a iscrizione).....

Annotazioni:

PROPULSIONE

A VELA: - numero degli alberi ____ superficie velica mq. _____ (Vele di normale navigazione + fiocco "genoa")

A MOTORE a) Entrobordo-fuoribordo (1)

Numero dei motori installati

Matricola Ditta costruttrice
Modello Anno di costruzione

Tipo: Entrobordo/fuoribordo..... Combustibile impiegato Tempi Alesaggio

..... mm Corsa mm Numero dei cilindri Cilindrata cc Potenza massima di esercizio Kw (..... CV) agiri/min Potenza fiscale CV Peso..... Kg Consumo specificol/h

b) Fuoribordo (2) Numero dei motori installabili Potenza massima di esercizio del motore installabile Kw (.. CV)

(1) Annotazione: n..... motori installabili e potenza massima di esercizio Kw ____ (____ CV) indicati nella certificazione "CE del tipo"/Dichiarazione scritta di conformità

(2) Il relativo certificato d'uso deve essere tenuto a bordo

A) NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE TRASPORTABILI N. (..... compreso l'equipaggio)

B) PORTATA MASSIMA (comprensiva delle persone) Kg.

C) NUMERO MINIMO COMPONENTI L'EQUIPAGGIO
.....

D) APPARECCHIATURE INSTALLATE A BORDO

a) Radar :

b) Apparato ricetrasmittente.....

E) SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

L'unità deve avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta.

CERTIFICATO DI SICUREZZA n. rilasciato da il avente la validità fino al per la seguente specie di navigazione:

.....
.....

VISITE PERIODICHE ED OCCASIONALI

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
Timbro Data

(AVVERTENZE)

La presente licenza ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2004 n.164 e successive modifiche costituisce documento di bordo che abilita alla navigazione e conferisce alla imbarcazione il diritto di inalberare la bandiera della Repubblica di San Marino. La presente licenza deve essere tenuta a bordo, in originale o in copia fotostatica autenticata ed esibita ad ogni richiesta da parte dei competenti organi di controllo. Il presente documento di bordo deve essere rinnovato in caso di modifica del numero e dell'Ufficio d'iscrizione, ovvero, del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, del motore o dell'apparato di propulsione.

LEGGE 30 novembre 2004 n.164

ISTITUZIONE DI UN REGISTRO PER UNITA' DA DIPORTO

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
 - a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 - b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli standard di cui all'ultimo comma del presente articolo;
 - c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli standard di cui all'ultimo comma del presente articolo;
 - d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.
4. Ai fini della disciplina della locazione e del noleggio di unità da diporto si intende:
 - a) per locazione: il contratto con cui una delle parti si obbliga a fronte di un corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
 - b) per noleggio di unità da diporto: il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. Le unità da diporto di cui al precedente comma, possedute da persone fisiche, società di persone, società di capitali, società fiduciarie o trust, possono essere utilizzate anche mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Con decreto reggenziale, sono emanate le norme relative all'omologazione e al collaudo delle unità da diporto, all'accertamento della potenza dei motori, all'uso degli stessi, al rilascio del relativo certificato nonché alla applicazione degli standard usati nella misurazione degli scafi.

(omissis) TITOLO VI

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 16

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto del secondo grado ovvero con la multa nonché con l'interdizione di primo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Le stesse sanzioni si applicano a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti.

2. Nel caso di comando o condotta di una nave da diporto si applica la prigionia di primo grado e la multa di secondo grado nonché l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima.

Art. 17

1. Chiunque, ai fini di ricavarne indebito vantaggio, inalbera o usa su unità da diporto la bandiera di San Marino è punito con la prigionia di primo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 18

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sull'unità da diporto un falso numero di iscrizione è punito con la prigionia di primo grado e con la multa.

Art. 19

1. Chiunque detenga armi a bordo di unità da diporto senza essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge 13 marzo 1991 n.40 e successive modifiche ed integrazioni è punito con le pene previste dall'articolo 8 della legge citata.

Art. 20

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili unità da diporto, ovvero le provviste di bordo, è punito con la prigionia di primo grado.

2. Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio, in danno dell'unità da diporto su cui è imbarcato, si applica la prigionia di primo grado e la multa. Se è commesso dal comandante si applica la prigionia di secondo grado.

3. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell'unità si applica la prigionia di terzo grado. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione dell'unità si applica la prigionia di quarto grado.

Art. 21

1. Il componente dell'equipaggio di una unità da diporto che distrugge, disperde deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, gli oggetti, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo è punito con la prigionia di primo grado e con la multa.

2. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell'unità si applica la prigionia di secondo grado e la multa.

3. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione dell'unità si applica la prigionia di terzo grado e la multa.

Art. 22

1. Il comandante dell'unità da diporto che omette di prestare soccorso nei casi in cui ha l'obbligo è punito con la prigionia di primo grado.

2. Il comandante dell'unità da diporto, qualora ritardi o rifiuti di prestare l'assistenza occorrente ad una persona che versa in stato di pericolo, è punito, se dal fatto deriva una lesione personale, con la prigionia di secondo grado, se ne deriva la morte, con la prigionia di terzo grado.

3. Se il fatto di cui al superiore comma è commesso per colpa si applica la prigionia di primo grado ovvero l'arresto di primo grado ovvero la multa di secondo grado.

Art. 23

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera."

Repubblica di San Marino

SEGRETERIA DI STATO PER I TRASPORTI

AUTORITA' PER L'AVIAZIONE CIVILE

E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

LICENZA DI NAVIGAZIONE

PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

MARCATURACE